

**ORIGINALE**

1  
L. 331/2013

**Sentenza N. 331**

**Anno 2013**

Reg. Gen. N. 567/07

Cronol. N. 706

Reper. N. 390/13

In decr. ii 05-10-12

Decisa il 15-2-13

Deposit. il 02-3-13

**OGGETTO: ARBITRAGGIO**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE DI APPELLO DI PALERMO - SEZ. TERZA CIVILE -**

La Corte d' Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in Camera di Consiglio e composta dai sig. magistrati:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1) Dott. Vito Ivan Marino | Presidente  |
| 2) Dott. Filippo Picone   | Consigliere |
| 3) Dott. Fabio Di Pisa    | Consigliere |

dei quali il terzo relatore ed estensore ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 564/2007 del R.G. di questa Corte di Appello promossa in questo grado di giudizio

**DA**

Gaspere Marino e Basilio Aldo D' Ascoli elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in Palermo, Via La Farina 14/e presso lo studio legale dell' Avv. Sergio Pampalone e rappresentati e difesi dall' Avv. Giuseppe Murana giusta procura speciale in calce all' atto di appello

**APPELLANTI**

**CONTRO**

BNP Paribas Lease Group S.p.A. (già Locafit- Locazione Macchinari Industriali S.p.A.) in persona

1

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*

## ESAMINATO

del legale rappresentante *pro-tempore* nonché Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro-tempore* elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Palermo, Via Sciuti 28 presso lo studio legale dell' Avv. Stefano Geraci e rappresentate e difese, la prima, da quest' ultimo nonché dall' Avv. Giuseppe Loffreda e la seconda dall' Avv. Giuseppe Loffreda giusta procure speciali in data 8.5.2007 e 27.4.2007

### APPELLATE

#### CONCLUSIONI:

Gaspere Marino e Basilio Aldo D' Ascoli concludono come in atto di appello;  
la BNP Paribas Lease Group S.p.A. e la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. concludono come da comparsa di costituzione e risposta.

#### Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato Gaspere Marino e Basilio Aldo D' Ascoli convennero, innanzi al Tribunale di Trapani, la Locafit- Locazione Macchinari Industriali S.p.A. nonché la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. premettendo che, con provvedimento in data 18/11/2002, il Presidente del Tribunale di Trapani aveva liquidato loro, quale corrispettivo per la attività di amministratori giudiziari, nominati ex art. 2409 c.c., della CO.NA.TIR. S.p.A. armatrice della Motonave Carla E, ponendo a carico della suddetta società l'onere di pagamento.

Rilevarono che, con atto notificato alla Capitaneria di Porto di Trapani in data 11/8/2003, dopo aver preso visione dell' avviso di vendita all'estero della nave suindicata, avevano fatto opposizione alla dismissione di bandiera ai sensi dell'articolo 156 c.n., assumendo di vantare nei confronti della CO.NA.TIR. un credito assistito dal privilegio speciale sulla nave ai sensi dell' art. 552 n. 1 c.n.

Nel rilevare di aver appreso che la procedura di vendita all'estero era assistita da una fidejussione rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in favore della Locafit- Locazione Macchinari Industriali S.p.A., vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli artt. 552 e segg. c.n. nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma quattro dell'art. 156 c.n. chiesero, a fronte del rifiuto di riconoscimento del loro diritto già manifestato dalle società

convenute, dichiararsi la natura privilegiata del credito al fine di escutere il fideiussore-condebitore solidale.

Instauratosi contraddittorio le convenute, costituite, eccepirono l' incompetenza del giudice adito e chiesero, comunque, il rigetto delle domande attoree, contestando la natura privilegiata del credito azionato.

Con sentenza del 29.6.2006 il Tribunale di Trapani rigettò le domande, condannando Gaspare Marino e Basilio Aldo D' Ascoli al pagamento delle spese di lite.

Osservò il primo giudice che doveva escludersi che il credito vantato dagli attori potesse annoverarsi fra i crediti privilegiati di cui all' art. 552 n. 1 c.n.

Avverso detta pronuncia hanno proposto appello Gaspare Marino e Basilio Aldo D' Ascoli, cui hanno resistito la Locafit- Locazione Macchinari Industriali S.p.A. e la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Sulle conclusioni definitive delle parti, la causa è stata posta in decisione all' udienza collegiale del 5.10.2012, con l' assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### Motivi della decisione

Con il primo motivo di gravame Gaspare Marino e Basilio Aldo D' Ascoli assumono che il Tribunale di Trapani avrebbe errato nell' escludere la natura privilegiata del proprio credito ai sensi dell' art. 552 n. 1 c.n. , non considerando che il procedimento ex art. 2409 c.c., da cui era scaturito il credito in esame, ha natura cautelare e conservativa.

Con il secondo motivo osservano che il primo giudice non aveva tenuto conto dell'esistenza del giudicato formatosi sul riconoscimento della natura privilegiata del loro credito nell' ambito del procedimento di verifica dei crediti della CO.NA.TIR. S.p.A., frattanto fallita.

Con il terzo motivo lamentano che il Tribunale non aveva esaminato la domanda inerente la chiesta condanna delle società convenute all' adempimento del detto debito, a prescindere dalla natura privilegiata dello stesso.

Con il quarto motivo contestano, poi, l'erronea statuizione quanto al regolamento delle spese di lite, rilevando che le stesse, in relazione alla natura delle questioni trattate, dovevano, quanto meno, essere compensate.

Tali censure devono ritenersi infondate.

La Corte di Cassazione (vedi Sez. 1, Sentenza n. 2641 del 17/07/1969), con riferimento al privilegio stabilito dall'art.552 del codice della navigazione (il quale enumera testualmente nel primo gruppo dei crediti privilegiati sulla nave e sue pertinenze nonché sul nolo e suoi accessori le spese giudiziali dovute allo stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione) ha evidenziato che: "per spese fatte per atti conservativi sulla nave devono intendersi unicamente quelle incontrate dai creditori per atti di conservazione giuridica del bene, ossia per atti - quali, ad es., le spese dell'azione surrogatoria o del sequestro conservativo - che, mirando ad impedire la sottrazione del bene alla garanzia dei creditori, siano valse o comunque preordinati a consentirne l'espropriazione" mentre "le spese incontrate per la conservazione materiale della nave possono fruire d'identico privilegio unicamente nell'ipotesi - prevista dall'ultima parte del n.1 dell'art.552 cod. nav. - in cui siano state fatte 'dopo l'entrata della nave nell'ultimo porto' ed in quella prevista dal n.6 del citato articolo - che siano state fatte dal comandante in conseguenza di contratti stipulati o di operazioni eseguite in virtù dei suoi poteri legali."

In generale la giurisprudenza di legittimità ha, del resto, da sempre evidenziato che per spese di giustizia "per atti conservativi" ex art. 2770 c.c. devono intendersi unicamente quelle incontrate dai creditori per atti di conservazione giuridica del bene, ossia per atti - quali, ad es., le spese dell'azione surrogatoria o del sequestro conservativo - che, mirando ad impedire la sottrazione del bene alla garanzia dei creditori, siano valse o comunque preordinati a consentirne l'espropriazione.

Così il Supremo Collegio (vedi Sez. 1, Sentenza n. 3461 del 24/10/1968) ha affermato che il privilegio di cui all'art. 2770 cod. civ. per crediti per atti conservativi è diretto ad assicurare una particolare collocazione alle spese di giustizia fatte per atti che tendono a conservare la garanzia

patrimoniale costituita dai beni del debitore (art. 2740 cod. civ.) ovvero a realizzare coattivamente il valore di essi (art. 2910 cod. civ) e siano idonei, almeno potenzialmente, ad avvantaggiare gli altri creditori aventi interesse agli atti conservativi o di esecuzione sul patrimonio del debitore. Esso non può, quindi, estendersi alla diversa ipotesi del sequestro giudiziario perchè le spese sopportate da colui che ottiene la custodia o la gestione dei beni in ordine ai quali vanta una pretesa di proprietà o di possesso sono rivolte ad evitare il pericolo di deterioramenti sottrazione od alterazioni di quel bene della cui proprietà o del cui possesso si controverte, al fine di assicurare l'efficacia pratica del provvedimento definitivo richiesto in ordine ad esso, e non certo a garantire la conservazione del patrimonio del debitore in funzione dell'espropriazione forzata, in conformità dell'interesse degli altri creditori.

Deve, pertanto, escludersi, sulla scorta dei richiamati principi, che il procedimento ex art. 2409 c.c. possa essere qualificato come procedimento di natura conservativa non essendo, in sé, finalizzato, in via immediata, alla conservazione del bene nell'interesse di tutti i creditori quanto piuttosto al ripristino della legalità e della regolarità della gestione nell'ambito della società, al fine di condurre, nell'interesse della medesima società e dei soci, ad una amministrazione corretta (v. Cass. n. 6720/1987).

Per altro verso va rilevato che, ai sensi della citata norma, il privilegio riguarda le spese di conservazione successive "all'entrata nell'ultimo porto", laddove le somme vantate da Gaspare Marino e Basilio Aldo D'Ascoli sono state riconosciute giusta decreto del Presidente del Tribunale in data 18.11.2002 mentre risulta pacifico che la Motonave Carla E. è entrata nell'ultimo porto di approdo nel 2003.

Privo di pregio è anche il secondo motivo di appello.

Invero la definitività dell'accertamento endofallimentare del credito, lungi dal poter essere assimilata al giudicato di cui all'art. 2909 c.c., spiega un'efficacia preclusiva al solo interno della procedura concorsuale (vedi Cass. n. 2573/2002), sicché a nulla rileva la circostanza che il predetto credito è stato ammesso in privilegio al passivo del fallimento della CO.NA.TIR. S.p.A.



Parimenti infondato è il terzo motivo di appello.

Come correttamente eccepito dalle società odierne appellate nessun diritto di escussione della fideiussione è riconosciuto in forza della legge (v. art. 156 co. 5 c.n.) ovvero per effetto del contenuto della fideiussione *de qua*.

Sotto il primo profilo va evidenziato che, ai sensi della norma citata, i soggetti che possono avere un interesse contrario all'alienazione vanno identificati nei titolari di diritti reali di godimento (usufrutto) o di garanzia (ipoteca, privilegio speciale) sulla nave, nonché nei titolari di semplici diritti di credito, non assistiti dallo *ius sequelae*, nei confronti del proprietario della nave, atteso che nell'ipotesi in cui la nave cambi nazionalità il pericolo di perdere le garanzie del credito è comune a tutti i predetti creditori, non potendo sempre il diritto di credito essere esercitato successivamente al mutamento di bandiera ed essendo viceversa evidente l'interesse di tutti i creditori ad opporsi all'uscita della nave dal patrimonio del loro debitore.

Orbene, nel caso di specie tale credito non può ritenersi assistito da privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 552 n.1) c.n. né può essere qualificato quale debito del proprietario, posto che gli stessi Gaspare Marino e Basilio Aldo D' Ascoli hanno svolto la loro attività professionale nell' ambito del procedimento ex art. 2409 c.c. promosso nei confronti della CO.NA.TIR. S.p.A., società armatrice della M/N suddetta di proprietà della "Locafit S.p.A."

Deve, pertanto, escludersi che parte attrice sia legittimata a proporre opposizione ex art. 156 c.n. e per l'effetto ad escutere la fideiussione rilasciata dalla BNL s.p.a. a garanzia del "pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nei termini previsto" di giorni sessanta (art. 156. co. 5 c.n.).

Osserva, infine, la Corte che deve essere respinto l' ultimo motivo di impugnazione in forza del quale gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe dovuto, quanto meno, compensare le spese di lite tenuto conto della natura della controversia riguardante un credito di lavoro.

Va premesso che in materia di procedimento civile, la facoltà del giudice di compensare in tutto o in parte le spese del giudizio non è necessariamente legata alla posizione di reciproca soccombenza,

totale o parziale, delle parti in causa e che i giusti motivi in considerazione dei quali si può addivinare alla suddetta compensazione sfuggono, per loro stessa natura, a qualsiasi enunciazione o catalogazione anche soltanto esemplificativa e l'indagine in ordine alla loro ricorrenza, nonché la relativa valutazione, sono rimesse al giudice di merito cui è inibito soltanto di condannare alle spese, anche in minima parte, la parte totalmente vittoriosa (Cassazione civile, sez. lav., 22 aprile 2000, n. 5305).

Orbene in ragione della infondatezza, desumibile dalla normativa vigente, delle domande attoree correttamente il tribunale ha condannato Gaspare Marino e Basilio Aldo D' Ascoli, parti soccombenti, al pagamento delle spese di lite.

L'appello va, quindi, respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

In applicazione del principio della soccombenza gli appellanti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali che si liquidano, per questo grado di giudizio, in favore della BNP Paribas Lease Group S.p.A. (già Locafit- Locazione Macchinari Industriali S.p.A.) e della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in forza del D.M. n. 140/2012 applicabile alla fattispecie in esame, in euro 5.000,00 per compensi di avvocato oltre iva e cpa.


P.Q.M.

La Corte, uditi i procuratori delle parti, conferma la sentenza in data 29.6.2006 emessa dal Tribunale di Trapani appellata da Gaspare Marino e Basilio Aldo D' Ascoli.


Condanna Gaspare Marino e Basilio Aldo D' Ascoli, in solido fra loro, al pagamento in favore di BNP Paribas Lease Group S.p.A. (già Locafit- Locazione Macchinari Industriali S.p.A.) e della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre iva e cpa.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello in data 15 febbraio 2013

Il Consigliere Est.



Il Presidente



7

